



Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO COMUNALE

Fondi per la progettazione e l'innovazione artt. 13
e 13 bis del 90/14 convertito in L. 114/14

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 14 gennaio 2016

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed i criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione della progettazione di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/06, così come modificato dall'art. 13 e 13 bis del D.L. 90/14 convertito in Legge 114 del 18 agosto 2014, nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla contrattazione decentrata integrativa.
2. Sono esclusi dalla presente disciplina gli atti di pianificazione territoriale, in quanto sono da intendersi abrogati dalla L. 114/2014.
3. Il presente regolamento costituisce parte integrante del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'art. 48 comma 3 del d.lgs. n. 267/2000.

Articolo 2

Costituzione del fondo

1. In attuazione dell'art. 13 e 13 bis del D.L. 90/14 convertito in Legge 114/14, viene costituito un fondo di incentivazione, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, spettante ai dipendenti per l'attività svolta, con le modalità definite dal presente regolamento.
2. Alla costituzione del fondo concorrono:
 - una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 163/06.
 - La percentuale effettiva, da applicarsi alla singola opera o lavoro, nel limite del 2%, è stabilita dal presente Regolamento in rapporto alla complessità ed all'entità dell'opera e/o lavoro al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.
 - Per importo posto a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato dell'opera, anche nel caso in cui non si tratti di un bando di gara pubblico *stricto sensu* inteso (es procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) al netto di somme a disposizione, I.V.A., spese tecniche e imprevisti, ma compresi i lavori e le opere non soggette a ribasso d'asta quali ad esempio quelle richieste per la sicurezza dei lavoratori.
3. Una somma non superiore all'80% del 2% di cui sopra è accantonata per la liquidazione spettante ai dipendenti dell'Ente;
4. Una somma non superiore al 20% dell'2% di cui sopra è accantonata per l'acquisto di strumentazione ed attrezzature al fine di migliorare le prestazioni dell'Area Tecnico-manutentiva dell'Ente.
5. Le fasi progettuali di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/06 sono prioritariamente affidate al personale dell'ufficio.
6. L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'ente può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06.

Articolo 3

Dipendenti dell'Amministrazione che concorrono alla ripartizione del fondo

1. Il fondo, come costituito dal precedente art. 2 è ripartito tra il Responsabile Unico del Procedimento (art. 10 del D.Lgs. 163/06) e le figure da questi incaricate a svolgere o a collaborare alle seguenti attività:
 - progettazione e relativa verifica;
 - coordinamento della sicurezza;
 - direzione dei lavori;
 - collaudo.
2. Gli incentivi per la progettazione sono erogati esclusivamente qualora l'attività progettuale sia affidata al personale interno.
3. Qualora la progettazione sia viceversa conferita a professionisti esterni, non è dovuta alcuna incentivazione per l'attività che il personale interno è chiamato istituzionalmente a svolgere per tali progetti qualora trattasi di mere attività sussidiarie, strumentali o di supporto rispetto all'attività richiesta ai suddetti professionisti esterni.
4. Al Responsabile unico del procedimento (RUP) compete in ogni caso la quota parte dell'importo relativo posto a base di gara dell'opera/lavoro di cui all'art. 2 del presente Regolamento anche nel caso in cui le attività di cui al presente articolo siano totalmente affidate all'esterno dell'Ente.
5. In tutti gli altri casi le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte da professionisti esterni e non dai dipendenti dell'Ente costituiscono economie di bilancio.

Articolo 4

Opere e/o lavori che concorrono alla formazione del fondo

1. Concorrono, alla formazione del fondo di cui al precedente art. 2:
 - gli interventi previsti nel programma triennale e nei suoi aggiornamenti annuali (elenco annuale) dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
 - gli interventi definiti quali lavori pubblici dall'art. 3 del D.Lgs. 163/06 ivi compresi il recupero, il restauro di opere nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 bis del D.L. 90/14 convertito in Legge 114/14.
2. Sono escluse dall'incentivazione le attività manutentive di qualsiasi livello, siano esse di natura straordinaria od ordinaria, nonché le attività inerenti la realizzazione dei lavori in economia e per somma urgenza per la cui realizzazione non è necessaria l'attività progettuale richiamata negli artt. 90, 91 e 92 del D.Lgs. 163/06.

Articolo 5

Calcolo dell'incentivo

1. L'importo dell'incentivo è stabilito in rapporto all'entità e complessità dell'opera e viene calcolato come segue:
 - importi come determinati ai sensi dell'art. 2 fino ad € 5.186.000,00 2,0%
 - importi come determinati ai sensi dell'art. 2 oltre € 5.186.000,00 1,9%
2. Relativamente alle sole prestazioni di Direzione dei Lavori (art. 11) e Redazione della contabilità (art. 12), sull'importo dei lavori effettivamente eseguiti, viene calcolato il ribasso d'asta d'aggiudicazione dell'opera.
3. In caso di perizie di variante e/o suppletive, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/06, che modifichino l'importo dei lavori, l'importo dell'incentivo verrà proporzionalmente adeguato.

Articolo 6

Ripartizione del fondo complessivo

1. La ripartizione del fondo di cui al precedente art. 2, viene effettuata come segue:

responsabile unico del procedimento (comprese le attività di indirizzo, coordinamento, controllo, ecc.)	55%
progettista progetto preliminare (da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)	2%
progettista progetto definitivo (da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)	4%
progettista progetto esecutivo (da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)	6%
direttore dei lavori (da attribuire al tecnico o ai tecnici appositamente incaricati che firmano i documenti contabili ed al personale che eventualmente svolge le funzioni di direttore operativo e di ispezione di cantiere)	12%
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità firmando i relativi elaborati)	2%
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità firmando i relativi elaborati)	4%
Collaudatore (da attribuire al tecnico o ai tecnici che firmano i documenti previsti dalle disposizioni normative)	8%
Verifica progetto preliminare (da attribuire al tecnico o ai tecnici che firmano i documenti previsti dalle disposizioni normative)	1%
Verifica progetto definitivo (da attribuire al tecnico o ai tecnici che firmano i documenti previsti dalle disposizioni normative)	2%
Verifica progetto esecutivo (da attribuire al tecnico o ai tecnici che firmano i documenti previsti dalle disposizioni normative)	4%
Totale	100%

2. In ogni caso per il riconoscimento delle suddette quote di incentivo al personale dipendente è necessario l'accertamento specifico, da parte del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, che le relative prestazioni professionali non sono riconducibili alla qualifica funzionale ricoperta dal dipendente stesso in applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico.

Articolo 7

Ripartizione della quota del Responsabile unico del Procedimento e suoi collaboratori

1. La quota di fondo spettante al RUP dovrà essere a sua volta dallo stesso ripartita tra il RUP ed i suoi collaboratori che hanno operato sulla singola opera e/o lavoro nelle seguenti entità:
 - 80% RUP
 - 20% diviso a metà tra collaboratori dell'area amministrativa e collaboratori dell'area tecnica che abbiano concorso al lavoro necessario alla esecuzione della singola opera secondo quanto specificato in apposita relazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 8

Ripartizione della quota spettante per la redazione delle altre fasi di cui all'art. 3, comma 1.

1. La quota di fondo assegnata a titolo di progettazione verrà ripartita tra il progettista che firma il progetto ed il restante personale dell'Ente che ha collaborato alla redazione materiale del progetto, secondo percentuali da determinarsi caso per caso e comunque entro i seguenti limiti massimi:
 - progettista che firma: minimo 75%, massimo 100% (nel caso non siano previsti collaboratori);
 - collaboratori (se previsti): fino ad un massimo del 25%.
2. Per i progetti non ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008, la percentuale del 6% riportata all'art. 6 sarà da aggiungere all'aliquota stabilita per la progettazione (coordinamento progettazione) o all'aliquota stabilita per la direzione lavori (coordinamento esecuzione).
3. La ripartizione avverrà su proposta del Progettista con autorizzazione del Responsabile unico del Procedimento.

Articolo 9

Interventi di realizzazione dell'opera/lavori non andati a buon fine. Riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo

1. In tutti i casi in cui l'opera, pur prevista nell'ambito del quadro economico del progetto esecutivo, non sia stata portata a conclusione anche per responsabilità non riconducibile al Responsabile del procedimento non spetta alcun incentivo nei termini di cui al precedente art. 6.
2. In tutti i casi in cui, nonostante l'opera sia stata portata a regolare compimento, si sia realizzato un incremento dei costi o dei tempi non imputabili al personale dipendente dell'Ente che si occupa del progetto, rispetto a quanto previsto nell'ambito del quadro economico del progetto esecutivo dell'opera realizzanda, in proporzione devono essere ridotti gli incentivi come declinati nell'ambito dell'art. 6, fatta eccezione di tutti quei casi specifici ricadenti all'interno dell'art. 132 del D.Lgs. 163/06.

Articolo 10

Procedure per l'assegnazione dell'incarico di progettazione

1. Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, in considerazione dell'esiguità delle risorse umane disponibili, riveste le attività previste nell'art. 3, comma 1, salvo che con specifico provvedimento, non individui preventivamente, per ogni lavoro che richieda attività di progettazione e/o sia inserito nell'elenco annuale e triennale dei lavori, altra figura professionale. Il Responsabile unico del Procedimento stabilisce i tempi di redazione dei progetti mentre le penalità in caso di ritardo, omissione o inesatto adempimento delle prestazioni sono quelle previste dal codice dei contratti.

Articolo 11

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo per ogni singolo progetto di opera o lavoro avverrà con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, su proposta del Responsabile unico del Procedimento (qualora non coincidano), dopo la ripartizione del fondo secondo le prescrizioni del presente regolamento.
2. Rimane inteso che la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
3. In caso di accertamento negativo da parte del Direttore i relativi importi previsti di cui all'art. 6 costituiscono economie.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente non dirigente non possono avere un valore economico complessivo superiore al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
5. Se RUP e direttore lavori coincidono il controllo sulle penalità lo esercita il Segretario comunale.

Articolo 12

Oneri per la copertura assicurativa

1. Nel caso di progettazione affidata in tutto o in parte a dipendenti dell'Ente questo assume l'onere del premio per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali ai sensi dell'art. 90 comma 5 del D.Lgs. n. 163/06.
2. L'Ente assume l'onere di stipulare polizza assicurativa a favore del RUP.
3. Ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e di quanto previsto dal D.P.R. 207/2010, l'Amministrazione in qualità di stazione appaltante assume l'onere, a carico del bilancio dell'ente, del pagamento del premio per la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali da stipularsi in favore del dipendente incaricato della progettazione. L'assicurazione oggetto di contributo è aggiuntiva a quella che copre i rischi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.

Articolo 13

Cumulo di incarichi

1. Nel rispetto delle prescrizioni di legge, in ordine ai requisiti richiesti alle varie figure professionali e tecniche previste per la realizzazione di un'opera, nell'affidamento degli incarichi si persegue l'obiettivo del maggior coinvolgimento possibile del personale, compatibilmente con le disponibilità dimostrate dallo stesso ad assumere detti incarichi.

2. Nel caso comunque venissero ricoperti, per il medesimo lavoro o opera più ruoli da parte della medesima persona, alla stessa spetta la somma delle quote di fondo ripartito secondo le indicazioni del presente regolamento nei limiti di quanto previsto dalla legge.

Articolo 14

Abrogazioni, entrata in vigore e norme di rinvio

1. Dalla data di emanazione del presente regolamento sono abrogati i "Criteri per l'erogazione degli incentivi per l'attività di progettazione e pianificazione" adottati con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 20/12/2011.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione ed è pubblicato sul sito dell'Ente.

3. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.